

SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO		
Descrizione del Procedimento: RATEAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Tipologia del procedimento: amministrazione attiva		
Settore: Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali Ufficio Ruoli tel.: 0422 1915587 e-mail: PoliziaLocaleUfficioRuoli@comune.treviso.it orari: mercoledì. dalle 15.00 alle 18.00	Dirigente del Settore: Maurizio Tondato	Responsabile del Procedimento: Renato Criveller
Modalità con cui richiedere informazioni: sportello, telefono; mail;		
Fonti normative: art. 202 bis d.lgs. 285/1992; dpr 495/1992; art. 26 l. 689/1981; l. 241/1990; DGC. n 133 del 18/04/2012;		
Modalità di avvio del procedimento: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>di parte</u> <input type="checkbox"/> d'ufficio <input type="checkbox"/> entrambi 		
<p>Iter istruttorio del procedimento: per la rateazione delle violazioni codice stradale nell'importo minimo edittale la domanda ex art. 202 bis deve essere presentata entro 30 gg dalla contestazione o notificazione della violazione; entro 90 gg l'autorità amministrativa comunica il diniego o l'accoglimento dell'istanza; qualora non venga comunicata risposta, la domanda si intende respinta; la notificazione dell'accoglimento dell'istanza è notificata all'interessato con le modalità e i termini previsti dall'art. 201 CdS;</p> <p>per le violazioni diverse da quelle di cui sopra l'iter è quello ordinario della l. 241/1990, articolandosi nelle fasi della domanda, istruttoria, valutazione, decisione e comunicazione della decisione.</p>		
<p>Termine del procedimento: 90 giorni per procedimento rateazione ex art. 202 bis, relativamente alle violazioni previste dal codice stradale;</p> <p>30 giorni per le rateazioni degli importi delle sanzioni diverse iscrivibili a ruolo;</p>		
<p>Requisiti, documentazione e modulistica da produrre: per quanto concerne l'ammissione al beneficio della rateazione è specificamente previsto che l'istante debba essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16; Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di euro 1032,91 per ognuno dei familiari convivente. Documenti: presentazione ultima dichiarazione dei redditi; il piano di estinzione del debito, qualora sussistano i presupposti di ammissione al beneficio, è concordato con il responsabile del servizio</p>		
Tipo pareri:	<input type="checkbox"/> obbligatori <input type="checkbox"/> facoltativi <input type="checkbox"/>	Sospensione del procedimento: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> <u>eventuale</u>

Provvedimento finale: accoglimento o diniego espresso o tacito (silenzio rigetto)	Validità del provvedimento: per le violazioni di cui all'art. 202 bis CdS, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate comporta decadenza dal beneficio; per le altre sanzioni, il mancato pagamento di una sola rata entro il termine determina decadenza dal beneficio;
Provvedimento da sostituirsi con dichiarazione finale: <input type="checkbox"/> <u>si</u> <input type="checkbox"/> <u>no</u>	
SCIA: <input type="checkbox"/> no	Silenzio assenso: <input type="checkbox"/> <u>si</u> <input type="checkbox"/> <u>no</u>
Strumenti di tutela per l'interessato: ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 gg; ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg.;	
Link al servizio on line:	
Spese carico dell'interessato: spese istruttorie non previste	
Il titolare del potere sostitutivo, attivabile in caso di inerzia (individuato ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, della legge 7.8.1990 n.241 e dell'art.35, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14.3.2013 n.33), è il Coordinatore dell'Area Amministrativa	